

n. 303/2018 RG



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza dell'11.11.2020, promossa da:

-P ~~XXXXXXXXXX~~ C ~~XXXXXXXXXX~~ rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Sances

Ricorrente

C O N T R O

-INPS e S.C.CI. s.p.a., rappresentati e difesi, dagli avv. S. ~~XXXXXXXXXX~~ V. ~~XXXXXXXXXX~~

-AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. M. ~~XXXXXXXXXX~~

Resistenti

Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.01.2018 la parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 059 2005 _____ indicata nell'atto di pignoramento mobiliare n. _____ redatto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, allora Equitalia Sud S.p.a., in data 18.04.2013.

L'istante, in particolare, ha eccepito la non debenza delle somme richieste in ragione dell'avvenuto pagamento dei debiti maturati nei confronti dell'ente creditore nonché la restituzione di quanto sarebbe costretto a pagare per evitare la riscossione coattiva e la condanna al risarcimento del danno.

Ha altresì richiesto, in via subordinata, l'annullamento di diritto delle somme richieste, rispetto alla cartella impugnata, in ragione dell'applicazione dei commi 537 e ss. della l. 24 dicembre 2012, n. 228 e, in via consequenziale, la restituzione di quanto sarebbe costretto a pagare per evitare la riscossione coattiva e la condanna al risarcimento del danno.



Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha richiesto una declaratoria di inammissibilità delle domande formulate dal ricorrente per via della tempestiva notificazione della cartella in esame mai tempestivamente impugnata e di cui era venuto a conoscenza anche in momenti successivi attraverso la notificazioni di svariate intimazioni di pagamento.

Ha inoltre eccepito la mancata notifica dell'istanza *ex art.* 1, co. 537 e 538, l. 228/2012, oltre all'assenza in quest'ultima di documentazione idonea a supportare le argomentazioni del richiedente.

Infine ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché della domanda di risarcimento del danno anche per un evidente deficit probatorio.

Si è altresì costituito in giudizio l'Inps che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che le attività di notifica e riscossione, legate alla cartelle esattoriali, sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Ha comunque precisato che nessun pagamento risultava registrato in suo favore.

A seguito di istanza di sospensione, depositata in data 02.07.2018, con ordinanza resa il 20.07.2018, è stata disposta la sospensione della cartella n. 059 2005 :

*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare occorre precisare come successivamente alla notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente possa contestare la fondatezza della pretesa, la regolarità formale della cartella/avviso, nonché i vizi del procedimento di formazione del ruolo.

Lo strumento posto a disposizione non si esaurisce nell'impugnazione disciplinata dall'art. 24 d.lgs. 46/99 in quanto il successivo art. 29 esclude l'applicabilità anche per i crediti contributivi dell'art. 57, comma 1, DPR 602/1973 che, a sua volta, osta all'utilizzo delle varie forme di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Nel caso di specie le domande formulate dal ricorrente possono considerarsi rientranti nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c., così applicandosi l'art. 29, d.lgs. 46/99, in quanto concernenti fatti estintivi verificatisi successivamente alla formazione del ruolo.

Posta tale premessa, va evidenziato come il ricorrente, a seguito dell'atto di pignoramento mobiliare n. del 18.04.2013 (all. 1 al ricorso), derivante dal mancato pagamento degli importi indicati in innumerevoli cartelle esattoriali, tra cui la n. 059 2005 oggetto del giudizio, ha sostenuto l'insussistenza del credito dell'Inps della cui riscossione era stata incaricata Equitalia Sud S.p.a. in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste; a tal fine ha allegato n. 13 assegni circolari e n. 13 quietanze di pagamento attestanti – secondo la propria prospettazione – l'adempimento della prestazione.



Altresi, quale fattore estintivo della pretesa creditoria menzionata, in omaggio alle previsioni contenute nei commi 537 e ss., l. 228/12, ha indicato lo spirare del termine di duecentoventi giorni dalla notificazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, effettuata in data 22.05.2013, della dichiarazione (all. 2 del ricorso introduttivo) prevista dal comma 538 della legge citata. Nel dettaglio, segnatamente con riguardo alle somme individuate sia nella cartella n. 059 2005 ~~sta~~ in numerose altre specificamente allegate, attraverso la dichiarazione ex co. 537 ss., art. 1, l. 228/2012, aveva sollevato una serie di eccezioni costituite dalla prescrizione dei crediti vantati dall'ente impositore, dal pagamento delle somme richieste nonché dalla non debenza degli interessi calcolati.

Orbene, in applicazione del principio della ragione più liquida (sul punto cfr. Cassazione, Sezione V, 9/1/2019 n. 363, Cassazione, Sezione V, 11/5/2018 n. 11458, Cassazione, Sezione Lavoro, 28/05/2014 n. 12002), giova analizzare il profilo dell'annullamento della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 1, co. 537 e ss., l. 224/2012.

Appare opportuno, dunque, richiamare testualmente le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2013 al fine di comprenderne la portata e l'estensibilità anche alle somme pretese nei confronti del ricorrente.

La legge citata così prescrive: *“art. 1, co. 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.*

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.



539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.

Dalla richiamata normativa e dall'esame dei documenti allegati in atti emerge come sia stato rispettato dal ricorrente il termine di novanta giorni entro il quale inviare all'agente della riscossione la dichiarazione di contestazione dell'atto, nella fattispecie il pignoramento mobiliare n. _____ finalizzato a porre in esecuzione i crediti vantati dall'ente impositore.

Di contro deve considerarsi spirato il termine decadenziale di duecentoventi giorni, previsto dal comma 540, decorrente dalla data di presentazione della domanda del contribuente, che -unitamente alla mancata risposta a quest'ultimo prevista dal comma 539- implica l' "annullamento di diritto" della pretesa creditoria. In favore del ricorrente, dunque, per espressa volontà legislativa, devono considerarsi integrati gli estremi del scarico del ruolo, ovvero della cartella n. 059 2005 _____

D'altra parte l'eccezione della resistente secondo cui la norma non potrebbe trovare applicazione perché il ricorrente non avrebbe utilizzato la modulistica prevista dal legislatore e non avrebbe inviato la dichiarazione al titolare del credito non possono trovare accoglimento allorché si consideri che la norma non prescrive l'utilizzo di una particolare modulistica, né che la dichiarazione debba essere inviata a soggetti diversi dal concessionario della riscossione.

Alla luce della ricostruzione normativa suesposta, la domanda merita accoglimento.



In relazione alla domanda di "rimborso di quanto versato illegittimamente", per la prima volta formulata nelle note autorizzate del 04.10.2019, occorre precisare come la stessa debba qualificarsi come domanda nuova.

Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/10/2007, n. 21017) "*nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La "mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio"*.

Ne discende che la restituzione delle somme già corrisposte non merita accoglimento in ragione della mancata tempestiva richiesta nell'atto introduttivo del giudizio.

Pertanto, è solo per completezza che -quanto alla ritenuta prescrizione dei crediti al momento dei pagamenti effettuati dal ricorrente in esecuzione della cartella per cui è causa- appare utile precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i crediti contributivi indicati nella cartella impugnata non risultano prescritti giacché, non essendo stata posta in contestazione la notifica della cartella avvenuta -secondo l'Agenzia delle Entrate- in data 13.07.2005, la prima quietanza di pagamento -risalente al 31.08.2009- costituisce un atto interruttivo della prescrizione *ex art. 2944 c.c.* A loro volta le successive intimazioni di pagamento n. 059 2013 ~~_____~~ e n. 059 2017 ~~_____~~ avvenute rispettivamente a mezzo raccomandata A/R il 19.02.2013 e a mezzo pec il 12.09.2017, oltre al pignoramento mobiliare n. ~~_____~~ del 18.04.2013, rappresentano ulteriori atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale entro il quale esercitare la propria pretesa creditoria.

Infine la domanda di risarcimento del danno non merita accoglimento.



Premesso che non appare chiara la tipologia di pregiudizio il cui ristoro viene richiesto dal ricorrente, dagli atti di causa e dalle allegazioni difensive non emerge alcuna prova del pregiudizio subito atteso che il ~~_____~~ non ha dimostrato né il danno patito né il nesso eziologico rispetto alla condotta illecita dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione sez. lav., 30/10/2020, n.24146) *“Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento”*.

Ne deriva come, in assenza di qualsivoglia prova, non sussistano gli estremi per una condanna della resistente al risarcimento del danno.

Alla luce delle espresse considerazioni, configurandosi una soccombenza reciproca delle parti ex art. 91, co. 2, c.p.c., si ritiene equo compensare le spese del giudizio nella misura di 1/3, condannando le parti resistenti al pagamento dei 2/3 liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la cartella n. 059 2005 ~~_____~~ è annullata di diritto.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 da versarsi da parte di INPS ed € 1.200,00 da versarsi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.

Lecce, li 12.05.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Santo

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. _____, magistrato ordinario in tirocinio.





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 1899 / 2021,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SAN CES

Lecce, 121 SET. 2021

Il CANCELLIERE C2
Gennaro Vito (189)

